IN BREVE n. 027-2019 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore



LA FEDERSPEV INCONTRA LA FNOMCeO

Giovedì 27 giugno c.a. il Presidente nazionale prof. Michele Poerio ed il Vice Presidente Vicario prof. Marco Perelli Ercolini hanno avuto un incontro con il Presidente della Fnomceo dott. Filippo Anelli; sono state affrontate diverse ed importanti problematiche relative alla categoria e avanzate le seguenti richieste:

- 1) una più stretta collaborazione da parte degli Ordini professionali per le riunioni degli aderenti e simpatizzanti Federspev, inerenti i tagli alle pensioni in essere;
- 2) l'istituzione di un tavolo di confronto con la Fondazione Enpam per discutere i problemi di tutela nei casi LTC e le eventuali possibilità di una assistenza sanitaria integrativa;
- 3) chiarimenti alla categoria sulle esenzioni della E.C.M. per i pensionati che non esercitano attività professionale abituale;
- 4) riattivazione della Commissione istituita dal Presidente Amedeo Bianco (Fnomceo, Enpam, Onaosi, Federspev) che affronti i problemi dei giovani medici e dei medici pensionati.

In merito alla rimodulazione della tassa ordinistica per giovani medici e medici pensionati il Presidente Anelli ha comunicato che, sono in fase di formalizzazione le disposizioni attuative della legge di riordino degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri da parte della Fnomceo, con previsione di definizione entro settembre 2019.

Auspichiamo che il colloquio, cordiale e produttivo con il Presidente Anelli, sia solo l'inizio di una proficua collaborazione tra Federspev e Fnomceo nell'interesse e nella tutela della categoria rappresentata.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' CURE TERMALI

Domanda

Le cure termali sono detraibili?

Risponde r.fo.

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d'imposta del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per cure termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno. In tal caso, l'agevolazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra

la prestazione e la patologia. Ai fini dell'agevolazione, è necessario conservare la ricevuta relativa al ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, oppure la prescrizione medica e la ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale (risoluzione n. 207/1976).

PENSIONI 2019 - LA QUATTORDICESIMA A LUGLIO

L'INPS col messaggio n. 2403 del 27 giugno 2019 comunica che la quattordicesima mensilità di pensione verrà attribuita d'ufficio, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio.

Per consentire la corresponsione d'ufficio a luglio a un più ampio numero di beneficiari, è stata effettuata, oltre a quella ordinaria, una lavorazione aggiuntiva, con pagamento del beneficio l'8 luglio 2019. Con questa modalità semplificata a luglio verranno pagate circa 3.150.000 quattordicesime.

A dicembre 2019, inoltre, saranno corrisposti, sempre d'ufficio, i ratei di quattordicesima a coloro che compiranno l'età di accesso al beneficio (64 anni) nel secondo semestre del 2019, ovvero che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2019.

Alle posizioni prive di notizie reddituali precedenti il 2015 non è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima. Se il pensionato ritiene di averne diritto può presentare la domanda di ricostituzione attraverso il <u>servizio online</u> dedicato o, in alternativa, può avvalersi dell'assistenza gratuita dei patronati.

Ricordiamo come dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio di ogni anno ai pensionati Inps con più di 64 anni viene incrementato del 30% per i pensionati con redditi inferiori a 1,5 volte l'importo del trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria (cioè 513,01 euro al mese) e che è stato esteso, nei confronti dei pensionati con redditi inferiori a 2 volte il predetto trattamento minimo (poco più di 1.026 euro al mese).

L'importo della quattordicesima oscilla così tra i 336 e i 655 euro a seconda del reddito annuo del percettore (non da calcolare quello del coniuge) e della contribuzione sulla base della quale è stata liquidata la pensione. Nessun beneficio spetta ai pensionati titolari di una pensione o di redditi superiori a 1.026 euro al mese.

Si rammenta che al fine del raggiungimento del reddito conta non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche eventuali prestazioni di invalidità civile (esclusa l'indennità di accompagnamento).

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.2403 del 27.06.2019 (documento 129)

IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, riguardante le misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

ALLEGATO A PARTE - LEGGE (decreto crescita) n. 58 del 28.06.2019 (documento 130)

RISCATTO DI LAUREA - I CONTRIBUTI SONO INTERAMENTE

DEDUCIBILI (da Sole 24 ore - risposta 1404 a cura di Alfredo Calvano)

D - Sto valutando se riscattare gli anni di laurea e ho necessità di avere alcune informazioni in relazione al regime fiscale a cui vengono assoggettati i contributi versati per tali anni. Sono un dipendente privato, con assunzione avvenuta nel secondo semestre del 1986.

Pertanto, non potendo beneficiare del percorso agevolato, avrei intenzione di riscattare la laurea secondo il regime ordinario. Tenuto conto che dovrò far fronte a un esborso piuttosto consistente, vorrei sapere se, ai fini Irpef, i contributi versati per il riscatto di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo senza alcun limite di importo, o se invece sono detraibili.

R - I contributi versati volontariamente alla forma di previdenza obbligatoria di appartenenza del lavoratore, allo scopo di riscattare gli anni del corso legale di laurea, sono ordinariamente deducibili per cassa (ossia nel periodo d'imposta in cui avviene il loro pagamento, che pertanto si consiglia ai fini fiscali di rateizzare negli anni, vista l'entità dell'importo complessivo da sborsare). La deduzione è prevista per intero, senza alcuna limitazione di importo (comma 1, lettera e, articolo 10 del Tuir, Dpr 917/86), ferma restando la capienza del reddito complessivo lordo.

<u>FISCO OGGI / NORMATIVA e PRASSI - SE LA GESTIONE DI UNA RSA È</u> <u>GLOBALE LA PRESTAZIONE È ESENTE DALL'IVA</u>

Il regime agevolativo si applica alle attività di diversi istituti di ricovero ivi comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e quelle accessorie.

Alle attività svolte da una società che si occupa della gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) si applica il regime di esenzione previsto dall'articolo 10, n. 21 del Dpr 633/1972. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risposta n.221 all'interpello del 1° luglio 2019. La richiesta di precisazioni arriva da una società che si occupa della gestione dell'assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità sia pubbliche che private. Nel caso specifico di attività di servizi dedicati a una struttura residenziale per anziani che spaziano tra i servizi di assistenza infermieristica, di alloggio, di assistenza alla persona a quelli di animazione, la ristorazione, la consulenza dietetico-nutrizionale, la lavanderia, le pulizie e tutti quei servizi occorrenti per la gestione della residenza per anziani.

In particolare, la società istante è in procinto di sottoscrivere un contratto per la gestione globale e unitaria dei vari reparti dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri riservati agli ospiti di una Rsa gestita da un ente no profit. Il contratto prevede la fornitura per tutti i giorni dell'anno, comprese le festività, 24 ore su 24 dei servizi socio-sanitari, di quelli di ristorazione e di quelli di pulizia e sanificazione dei locali della casa di riposo.

Per tutte queste attività la società ritiene applicabile quanto stabilito dall'articolo 10, n. 21 del Dpr 633/1972 che prevede che "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanatrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie" siano esenti Iva.

L'Agenzia delle entrate concorda con l'istante, ribadendo quanto già espresso nelle risoluzioni nn. 1/2002, 39/2004, 60/2004 e 164/2005, nelle quali si afferma che il regime di esenzione si applica alle prestazioni indicate dal momento che non è rilevante la natura giuridica di chi le effettua, ma bensì la natura oggettiva della norma.

Inoltre è stato più volte precisato che l'esenzione presuppone la gestione globale delle strutture e che tale agevolazione riguarda anche le prestazioni rese da terzi purché anche questi si facciano carico della gestione globale della casa di riposo.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Interp. n. 221 del 1.07.2019 (documento 131)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI CHIROPRATICA

Domanda

Posso indicare nella dichiarazione dei redditi, come spesa detraibile dall'Irpef, le somme che ho pagato per prestazioni fatte da un chiropratico?

Risponde Paolo Calderone

Si, a condizione che le prestazioni di chiropratica (chiroterapia) siano state eseguite in centri appositamente autorizzati all'esercizio dell'attività di chiroprassi e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (medico specialista in fisiatria o in ortopedia). Per usufruire della detrazione è necessaria, inoltre, una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

ECCESSIVA RATEIZZAZIONE DELLA BUONUSCITA NEL PUBBLICO IMPIEGO: UNA TANTUM? NO UNA SEMPER!

Quello che doveva essere un provvedimento temporaneo richiesto da esigenze contingenti dell'economia del momento ha progressivamente dilatato i tempi dei pagamenti indennità premio di servizio (o altre buonuscite comunque denominate del pubblico dipendente) ignorando il limite temporale e lo stretto collegamento al consolidamento dei conti pubblici e, in particolare, la duplice funzione previdenziale e di retribuzione differita conquistata «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto). C'è da chiedersi: non esiste un contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana?

Indennità premio di servizio

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	decorsi i termini spettaro gli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c.7-9DL78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011 legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità oservizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

^(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro I termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale (**) per le pensioni di vecchiala slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi.

Dovrebbero essere corrisposti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

Attenzione!

Per i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione quota 100 - ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 4 del 28 gennaio 2019 - il pagamento dell'indennità di fine servizio (comunque denominata) avviene con le stesse modalità e tempi a partire dal raggiungimento dei normali requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Tuttavia, accedendo alla pensione in qualsiasi forma (vecchiaia, anticipata, quota 100 etc), sarebbe possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari all'importo dell'indennità di servizio maturata (con un massimo di 45.000 euro) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare fra ABI e i ministeri interessati.

Il finanziamento sarebbe garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall'INPS.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA da Newsletter n.29/2019 OMCeOMi Riceviamo dal Tribunale di Busto Arsizio il prospetto riepilogativo della documentazione da allegare ai fini della liquidazione delle Spese di Giustizia da parte dei consulenti del settore civile e dei periti del settore penale.

ALLEGATO A PARTE - Documentazione (documento 132)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



Universiade estiva In occasione della 30° edizione Data di emissione 3 luglio 2019

"le Eccellenze nel sistema produttivo ed economico" dedicato alla FIAT, nel 120° anniversario della fondazione

Data di emissione 4 luglio 2019





"lo Sport" dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di Serie A

Data di emissione 5 luglio 2019

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: TASSI 3° TRIMESTRE 2019

L'INPS, con il messaggio n. 2535 del 4 luglio 2019 comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019 (decorrenza 1 ° luglio) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,56	18,4500
Oltre i 15.000	8,21	14,2625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)			
Classe di importo del prestito			
Classi di età	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro	
fino a 59 anni	8,58	6,88	
60-64	9,38	7,68	
65-69	10,18	8,48	
70-74	10,88	9,18	
75-79	11,68	9,98	

^(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.2535 del 4.07.2019 (documento 133)